

Le infrastrutture, la sentenza

Il Tar affonda il Comitato portuale «Scelto da chi non aveva poteri»

Accolto il ricorso degli spedizionieri: commissario senza competenza

Antonino Pane

Senza presidente, con un commissario a mezzo servizio e, ora, il concreto rischio di trovarsi anche senza Comitato portuale. Non c'è pace per il porto di Napoli. L'ottava sezione del Tribunale amministrativo della Campania, infatti, sostiene che il Comitato portuale in carica sarebbe sostanzialmente illegittimo perché nominato da un commissario, nello specifico Luciano Dassatti, che non aveva i poteri in merito. Una circostanza, questa, che i giudici dell'ottava sezione (presidente Ferdinando Minichini) analizzano dettagliatamente, accogliendo il ricorso della Fedespi, Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali (difesa dagli avvocati Lorenzo Cuocolo, Raffaele Manfrellotti e Carlo Lucioni), il cui rappresentante non è stato inserito nel Comitato Portuale per far posto al rappresentante dell'Anasped, Federazione italiana spedizionieri doganali.

I giudici del Tar, sostanzialmente, sostengono che Dassatti era incompetente a nominare il nuovo Comitato portuale e avrebbe, quindi, violato gli articoli 7 e 9 della legge n. 84/94, quella che disciplina tutta la materia portuale. Ecco il passaggio fondamentale compreso nel paragrafo 4 della sentenza (la numero 01781/2014): «Il decreto ministeriale di nomina del commissario assegna a quest'ultimo solo i poteri di cui all'articolo 8 della legge n. 84/1994 per cui non gli era stato conferito il potere di nominare, ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge, il Comitato portuale. Sicché il provvedimento di nomina impugnato è illegittimo per in-

competenza del commissario ad adottare l'atto. In particolare, per il generale principio di buona amministrazione, le funzioni degli organi commissariali dovrebbero essere naturalmente limitate all'ordinaria amministrazione e, comunque, devono essere solo quelle precisamente individuate nel decreto di nomina. L'articolo 7 comma 4 della legge n. 84/1994 precisa che il commissario nominato con decreto dal ministro esercita per un periodo massimo di sei mesi le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso ed il decreto ministeriale n. 99/2013 (quello che nominava Dassatti ndr) è chiarissimo nel circoscrivere le funzioni del commissario solo ai poteri ed alle attribuzioni indicati nell'articolo 8 della legge n. 84/1994, tra cui non appare il potere di nomina né dei componenti del comitato, né dell'intero comitato».

Ma i giudici sono entrati ancora di più nello specifico. «La scelta del ministero di escludere dalle funzioni dell'organo commissariale il potere di nomina del comitato è coerente con la circostanza che, alla data di emanazione del decreto risalente al 15.03.2013, il quadriennio di nomina del Comitato portuale precedente non era ancora scaduto, dato che la scadenza cadeva in data 16.04.2013 poi prorogata sino al 4.05.2013». E ancora. «Pertanto, per conferire al Commissario il potere di nominare il successivo comitato, doveva intervenire un altro decreto ministeriale di attribuzione del relativo potere. L'investitura in oggetto era diretta esclusivamente a consentire la gestione del por-

to fino alla nomina del nuovo Presidente, preservando il potere di nomina del Comitato portuale al presidente entrante». E qui vale la pena ricordare che di presidenti da allora non se ne sono visti.

Ma torniamo alle motivazioni. I giudici del Tar sostengono che il Comitato portuale, di fatto, resta in carica 4 anni come il presidente. «Ciò è coerente - scrivono - con il dato normativo per cui i componenti del Comitato portuale nominati dallo stesso presidente durano in carica quattro anni esattamente quanto il Presidente stesso e lo stesso articolo 9 comma 2 demanda la nomina dei nuovi componenti del Comitato portuale al presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Tale ricostruzione è l'unica coerente con il quadro costituzionale delle competenze regionali, dal momento che il Presidente dell'Autorità portuale viene nominato dal ministro previa intesa con la regione interessata che, come sancito dalla Corte Costituzionale, costituisce frutto di una necessaria compartecipazione fra gli enti od organi tra i quali l'intesa stessa deve svilupparsi». E infine l'ultima efficace precisazione: «Qualora fosse riconosciuto al commissario straordinario il potere di nominare il nuovo comitato portuale, si permetterebbe ad un soggetto unilateralmente scelto dal ministro di determinare una parte assai significativa della gestione dell'Autorità portuale con pregiudizio alle competenze regionali costituzionalmente garantite».

Insomma, è tutto da rifare. Oltre al nuovo presidente, atteso da più di un anno, ora occorre anche un nuovo Comitato portuale. Senza contare il fatto che tutti gli atti adottati su istanza di parte dal Comitato portuale in carica possono essere impugnati.



L'ex numero uno
Luciano Dassatti ha guidato l'Autorità portuale prima in veste di presidente poi come commissario (ed è allora che ha nominato il Comitato portuale bocciato dal Tar): coinvolto nell'inchiesta sugli appalti sospetti, è stato costretto a dimettersi e a lasciare Napoli



I rischi

Tutti gli atti adottati finora sono soggetti a possibili impugnazioni

Il verdetto

L'ente è stato nominato da Dassatti «La decisione spettava solo al presidente»

